

inform@NTEAS



Novità e scadenze

NTEAS



10 febb 2025


n°6

Novità

NON COMMERCIALITA'

DEL BAR GESTITO DA UNA ASSOCIAZIONE

Ordinanza Corte di Cassazione
n. 25416 del 23/09/2024



La Cassazione ha stabilito che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, svolta in un bar di una associazione, può essere qualificata fiscalmente non commerciale, ai fini IVA e ai fini IRES, solo se è strumentale rispetto ai fini istituzionali della medesima associazione e se è svolta solo in favore dei propri associati.

Quindi, la possibilità di usufruire di questa agevolazione fiscale (non commercialità) – prevista dall'art. 4 del D.P.R. 633/1972 (decreto IVA) e dall'art. 148 del D.P.R. 917/1986 (TUIR- Testo Unico Imposte sul Reddito), è ammessa nel rispetto delle seguenti 2 condizioni:

- 1) esclusione della qualificazione dell'attività svolta come attività commerciale, in ragione dell'affinità e strumentalità della stessa con i fini istituzionali;
- 2) svolgimento dell'attività unicamente in favore degli associati.

La non commercialità dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande dipende, infatti, non solo dall'elemento *formale* della veste giuridica assunta, ma anche dall'*effettivo* svolgimento di attività senza fini di lucro, il cui onere probatorio incombe sull'associazione.

TENUTA E VIDIMAZIONE

REGISTRI VOLONTARI DELLE SEDI SECONDARIE DI ETS

Nota Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
n. 809 del 20/01/2025

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) possono disporre di più di un Registro dei volontari abituali, di cui all'art. 17, co. 1 CTS e del D.M. 06/10/2021, qualora abbiano, oltre alla sede legale, una o più sedi operative secondarie, eventualmente ubicate su un territorio regionale diverso da quello della sede legale.

Benché in casi del genere è probabile il ricorso a sistemi elettronici/telematici, eventuali esigenze che rendano in concreto difficoltosa o disagiata l'unicità del supporto cartaceo potrebbero richiedere la tenuta di una 'sezione separata' del medesimo Registro, su un diverso supporto, tenuto presso la sede operativa di riferimento e gestito da un amministratore/associato espressamente preposto, avente la struttura e i contenuti obbligatori di cui al citato decreto.

Ciò dunque potrà avvenire a condizione che avvenga con le seguenti modalità tali da garantire l'assolvimento degli obblighi di registrazione e assicurazione dei volontari e la certezza delle scritture:

- l'istituzione del Registro dei volontari tenuto presso la sede secondaria o comunque ad essa riferito, sia *deliberata dall'Organo di amministrazione* (organo responsabile nel suo complesso della tenuta del registro dei volontari dell'ente);
- siano individuate, formalizzate ed adottate modalità di tenuta che evitino la *duplicazione delle registrazioni* riferite alle medesime persone, con conseguente inattendibilità del dato dei volontari computati con riferimento all'ente nel suo complesso;
- sia individuata espressamente la *persona preposta alla tenuta* (compilazione e conservazione) del Registro di sede secondo le modalità previste;
- le modalità di tenuta del registro di sede siano previamente rese note alla società assicuratrice affinché questa possa erogare il proprio servizio garantendo tutti i soggetti assicurati;
- la corretta tenuta del Registro di sede sia oggetto di *verifiche* periodiche da parte dell'Organo di amministrazione.

E' opportuno pertanto che presso la sede principale dell'ente che ha istituito uno o più registri dei volontari relativi alle sedi secondarie sia conservata, unitamente al registro principale, copia del frontespizio di ciascun registro secondario, con annotazione degli estremi di vidimazione (autorità che ha effettuato la vidimazione e data della stessa) e della data a partire dalla quale il registro secondario è divenuto operativo, da esibire nel corso dei controlli periodici da parte delle amministrazioni o dei soggetti autorizzati di cui all'art. 93 del CTS.

Periodicamente, gli *aggiornamenti* da effettuarsi sul RUNTS relativamente al numero dei volontari non occasionali, dovranno basarsi su una preliminare ricognizione di tutti i Registri posti in uso.

ALTERNATIVITA' DEI REGIMI

CONTABILI FISCALI FORFETARI DELLE ODV E APS



Risposta Agenzia delle Entrate
a Telefisco del 05/02/2025



L'art. 5, co. 15-quinquies del D.L. 146/2021 ha disposto che, *in attesa* della piena operatività delle disposizioni del Titolo X del Codice del Terzo Settore (CTS) – dal periodo d'imposta successivo al rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea - le ODV e APS che hanno conseguito *ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000* possono optare, ai soli fini dell'IVA, per il regime forfetario previsto per i professionisti e le imprese minori, ex art. 1, co. 58-63 della L. 190/2014.

Con riferimento agli *adempimenti tributari*, l'opzione per tale regime comporta che gli enti:

- emettono fattura senza addebitare l'IVA in via di rivalsa e non detraggono l'IVA sugli acquisti;
- sono esonerati dagli obblighi di versamento dell'IVA, di presentazione della dichiarazione IVA e delle relative comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
- sono tenuti ad integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta (*reverse charge*), da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
- sono obbligati alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, nonché alla certificazione dei corrispettivi e alla conservazione dei relativi documenti.

Anche il regime forfetario di cui alla L. 398/1991 è un *regime opzionale* che prevede la determinazione forfetaria della base imponibile IRES e dell'IVA a credito. In particolare, ai fini IVA si applicano le disposizioni previste per l'IVA sugli intrattenimenti dall'art. 74, co. 6 del D.P.R. 633/1972.

Con riferimento agli *adempimenti fiscali*, gli enti che optano per questo regime:

- sono esonerati dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registro IVA, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
- sono esonerati dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio, TV e pubblicità);
- devono versare trimestralmente l'imposta sul valore aggiunto;
- devono numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto;
- devono annotare, anche con un'unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al D.M. 11/02/1997.

Ciò posto, si ritiene che avendo questi regimi opzionali una propria autonoma disciplina, che prevede distinti adempimenti fiscali, nonché diversi presupposti di accesso (importo dei ricavi percepiti nell'anno precedente), non possano essere fruiti contemporaneamente sia ai fini dell'IVA che delle imposte dirette, ma alternativamente.

Scadenze

15/02/2025

Associazioni in regime contabile super semplificato

Annotazione delle *operazioni* effettuate nel mese precedente.

Associazioni contribuenti Iva mensili

Liquidazione e versamento Iva dovuta per il mese precedente.

Associazioni che svolgono attività sportive e di spettacolo

Versamento dei *contributi Inps* (ex Enpals) relativi al mese precedente.

17/02/2025

Associazioni committenti di collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e datori di lavoro

Versamento dei *contributi previdenziali* relativi ai compensi pagati nel mese precedente.

Associazioni contribuenti Iva trimestrali

Versamento dell'*Iva* dovuta per il quarto trimestre dell'anno precedente.

Datori di lavoro

Versamento saldo *imposta sostitutiva su TFR* per l'anno 2024.

28/02/2025

Associazioni committenti di collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e datori di lavoro

Trasmissione telematica all'*Inps* del Modello "Emens" contenente i dati retributivi per il calcolo dei contributi del mese di gennaio 2025.

Associazioni sostituti d'imposta

Versamento delle *ritenute alla fonte* e rate di addizionali da conguaglio.

Associazioni che svolgono attività sportive e di spettacolo

Presentazione telematica all'*Inps* (Ex Enpals) della *denuncia* delle somme dovute riguardanti il mese di dicembre tramite Modello "Emens".

Associazioni committenti di prestatori occasionali autonomi

Versamento dei *contributi previdenziali* relativi ai compensi pagati nel mese precedente ai prestatori che hanno superato la soglia di 5.000 euro annui di compenso.

Associazioni sostituti d'imposta

Effettuazione delle operazioni di conguaglio relative all'anno 2024 fra le ritenute effettuate sui *redditi di lavoro dipendente e assimilati* e l'imposta effettivamente dovuta.

Associazioni che svolgono attività di intrattenimento

Versamento dell'*imposta sugli intrattenimenti* relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

Associazioni contribuenti Iva

Comunicazione dei dati *liquidazioni periodiche IVA* quarto trimestre 2024.